

Al Comune di Scanno  
Ufficio Tributi  
Viale del Lago  
67038 SCANNO (AQ)

All'attenzione della dott.ssa Emilia Del Fosco  
e dell'Organo Straordinario di liquidazione

**Oggetto: IMU (Imposta municipale unica) - TASI (Tributo per i servizi indivisibili) – Anno 2016 – Avviso di accertamento IMU n. 000 prot. n. 7782 e TASI n. 000 prot. n. 7783 del 13 dicembre 2021 C.S. 0000 notificato il 00 febbraio 2022 - Richiesta di annullamento di atto illegittimo**

Il sottoscritto **Nome e Cognome**, nato il **giorno mese anno** a Scanno (AQ) e quivi residente in Via ....., n. .... - cod. fisc. **AAA BBB 00C00 I501\_** - telefono **0000000000** - posta elettronica: .....@.....

chiede

**l'annullamento degli allegati avvisi di accertamento**, con i quali codesto Ufficio ha chiesto il pagamento di complessivi **euro 000,00 per l'IMU** (di cui **euro 00,00 per tributo omesso**, euro 0,00 per sanzione, euro 0,00 per interessi ed euro 6,00 per spese di notifica) ed **euro 000,00 per la TASI** (di cui **euro 00,00 per tributo omesso**, euro 0,00 per sanzione, euro 0,00 per interessi ed euro 6,00 per spese di notifica) (*allegati 1 e 2*);

*Premesso che:*

- L'accertamento è riferito al **presunto omesso versamento dell'IMU e della TASI** riferita all'anno d'imposta 2016 per l'immobile in Scanno, Via ..... n. .... (NCEU foglio 22 part. .... sub ... cat. **C/02 cl. 00 - C/06 cl. 00**) di cui il sottoscritto è titolare dei **diritti di proprietà del 100%** (o del 50% unitamente al coniuge Nome Cognome);

- Il provvedimento notificato è da ritenersi **"nullo"** perché l'immobile suindicato è sempre stato una **pertinenza dell'abitazione principale** del sottoscritto, iscritta nel N.C.E.U. al **folio 22 part. .... sub ... cat. A/02 cl. 02**, indicata, peraltro, nello stesso prospetto di liquidazione dell'imposta,

*considerato che*

✓ a partire dal 2014 è stata abolita l'IMU per le abitazioni principali e delle relative pertinenze e dal 2016 è stata abolita la Tasi sugli immobili utilizzati dal proprietario come abitazione principale e delle pertinenze e, poiché come regola generale vale il principio per cui il trattamento fiscale della pertinenza segue quello previsto per l'abitazione principale;

✓ nel **Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)**, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 23 maggio 2014 e in vigore fino al 31 dicembre 2019, all'**articolo 17, comma 6**, dopo il richiamo a quanto previsto dall'art. 817 del Codice civile per il quale *"sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal*

*proprietario della cosa principale o da che ha un diritto reale della medesima”, viene chiarito che “Tali pertinenze potranno essere ubicate non solo nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale, ma anche in prossimità dell’immobile principale, secondo le norme edilizie vigenti”.*

✓ È il Ministero delle Finanze – Dipartimento Entrate Affari Giuridici Uff. del Dir. Centrale, con circolare del 17 maggio 2000 n. 98, al punto 11.1.2, a chiarire in modo puntuale il concetto di “pertinenza” in relazione ad ogni tipologia di tributo.

✓ *“In base alla disciplina generale dettata dall’articolo 817 del Codice civile – scrive il Ministero delle Finanze - sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa e tale destinazione può essere effettuata da chi sia proprietario o sia titolare di un diritto reale sulla cosa principale. Per la qualificazione del concetto di pertinenza non è pertanto sufficiente il rapporto funzionale con il bene principale ma è anche necessario un elemento soggettivo consistente nella volontà effettiva del soggetto che ne abbia titolo di destinare il bene medesimo al servizio o ad ornamento del bene principale”.*

*“Ai fini dell’ICI, per l’applicazione delle agevolazioni alle pertinenze di una abitazione principale si prescinde dalla sussistenza di un atto formale di destinazione.”*

*“Si precisa, inoltre, riguardo all’ICI, - aggiunge il Ministero - che .... a decorrere, invece, dal 1° gennaio 2000, alla pertinenza deve riservarsi lo stesso trattamento dell’abitazione principale, come del resto precisato nella circolare n. 114/E del 25 maggio 1999”.*

✓ Con **Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 del 2016**, è stato inoltre chiarito che il vincolo pertinenziale con due distinte unità immobiliari assume rilievo anche ai fini delle imposte. A tal fine, è necessario il rispetto del • **requisito oggettivo** (cioè la strumentalità e la complementarietà funzionale tra il bene principale e quello accessorio), e del • **requisito soggettivo** (cioè la volontà effettiva del proprietario del bene principale di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio/ornamento di quello principale).

Per tutte le motivazioni e le considerazioni suindicate, il sottoscritto

chiede

a codesto Ufficio di voler procedere all’**annullamento degli Avvisi di accertamento IMU n. 000 prot. n. 7782 e TASI n. 000 prot. n. 7783 del 13 dicembre 2021 C.S. 0000 notificato il 00 febbraio 2022**, previa sospensione degli effetti dell’atto ed il riesame del provvedimento sopra indicato, con contestuale comunicazione al sottoscritto delle determinazioni assunte.

Scanno,     marzo 2022

*Nome Cognome*

*firma*